

FOCUS

Nuovo Albo dei Ctu a due corsie: i rischi per i vecchi iscritti

Paolo Frediani

Dal 26 agosto è entrato in vigore il nuovo regolamento per i consulenti tecnici di ufficio (Ctu), contenuto nel decreto del ministero della Giustizia 109/2023.

Vi è un aspetto importante e ancora tutto sommato poco sottolineato che riguarda i Ctu già iscritti all'entrata in vigore del decreto.

L'articolo 10 del decreto (intitolato alle "disposizioni transitorie") di fatto introduce un doppio regime per i vecchi iscritti, in relazione alla presentazione o meno della domanda per l'inserimento nelle categorie e specializzazioni. Queste le due strade possibili:

1 presentazione della domanda: i vecchi iscritti presentano comunque una domanda chiedendo di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di altra categoria, allegando una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni richieste (analogamente a chi formula la domanda d'iscrizione per la prima volta);

2 senza presentazione di domanda: chi non presenta la richiesta non viene inserito nelle categorie e specializzazioni del nuovo elenco; dovrà tuttavia rispettare le condizioni di esercizio continuativo dell'attività professionale e degli obblighi formativi professionali (articolo 6 comma 1) oltre che, naturalmente, i requisiti della vecchia disciplina.

In buona sostanza (seppur la norma non appaia chiara) chi presenta la domanda si assoggetta alla nuova disciplina anche in sede di revisione biennale. Coloro che decideranno di non farlo non verranno inseriti in categorie e specializzazioni e se, in sede di revisione, difetteranno dei requisiti per l'iscrizione, saranno valutati con la disciplina vigente prima del 26 agosto 2023, salvo comunque dover ottemperare le due condizioni previste dall'articolo 6 comma 1.

Questa disposizione transitoria è senz'altro volta a liberare dai maggiori obblighi nascenti dalla nuova disciplina i vecchi iscritti, non assoggettandoli alla produzione documentale (basti pensare al rispetto degli obblighi contributivi previdenziali che tanto interesse ha suscitato nelle categorie professionali), ma pone seri interrogativi sui possibili effetti.

Infatti non si può escludere come, nel tempo, vi possa essere una lenta esclusione di coloro che non si sono voluti conformare alla nuova disciplina. È facile infatti

intuire che, proprio per le finalità del decreto, volto a conseguire la specializzazione dei Ctu, prevarrà nella magistratura la tendenza a preferire e premiare coloro che hanno acquisito, maturato e documentato le competenze e specializzazioni professionali.

Potremmo sottolineare come alla fine con questa azione il legislatore, in modo silente avrà provocato (senza volerlo?) una selezione che tanti denunciavano mancare al provvedimento. Con la possibilità, a questo punto, di avere non solo un albo Ctu a due corsie ma anche a due velocità.

Resta da capire quali modalità utilizzeranno i Comitati incaricati di formare gli albi (presieduti dal presidente del Tribunale e composti dal procuratore della Repubblica e da un professionista designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria) riguardo alle domande. Pur dovendosi attendere le specifiche tecniche ministeriali previste entro febbraio 2024, si può ipotizzare (in assenza di specifiche indicazioni del decreto) che la possibilità di presentare la domanda d'inserimento nelle categorie e specializzazioni sarà concessa in fase di revisione dell'albo, anche per non creare difficoltà di gestione agli uffici giudiziari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA